

Rep.n. 65.453

COMUNE DI FIRENZE

**"S.A.V.E.T." (CAPOGRUPPO) IN R.T.I. CON "COOPERATIVA
LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO IN FORMA ABBREVIATA
COOPLAT (MANDANTE)"**

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE DELLE AREE
VERDI DEL COMUNE DI FIRENZE - VERDE ORIZZONTALE LOTTO 3
- QUARTIERE 3 - CIG 9090394E6D**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 28
(ventotto) del mese di novembre in Firenze e
precisamente negli Uffici della Segreteria Generale
posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale
del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti
nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e
personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Cecilia CANTINI, nata a Firenze il 23 marzo
1966, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza
della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma in rappresentanza del
"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella
sua qualità di Dirigente del Servizio Parchi Giardini
ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, giusto il
disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di

Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per

l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Il Sig. Ubaldo FIOCHI, nato a Rapolano Terme il 1°

ottobre 1945, domiciliato per la carica ove appresso,

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto

non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore

Unico e legale rappresentante dell'Impresa "S.A.V.E.T.

S.R.L.", con sede in Monteriggioni, Strada dei Laghi n.

59, CAP 53035, Codice Fiscale e numero di iscrizione

nel registro delle Imprese di Arezzo - Siena

02112190547 e p. iva 00991570524, conforme risulta da

visura camerale del 24 maggio 2022.

"S.A.V.E.T SRL" interviene al presente atto in qualità

di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese

(d'ora in poi: r.t.i.) con "COOPERATIVA LAVORATORI

AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T IN FORMA ABBRAVIATA

COOPLAT", d'ora in poi: "COOPLAT", qualificata

mandante, con sede in Firenze, via Menabrea n. 1, CAP

50136, codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Firenze 00425640489, in forza

di mandato collettivo speciale, gratuito ed

irrevocabile con rappresentanza, conferito dalla

Impresa mandante con scrittura privata autenticata dal

Dott. Domenico Maria Sannino, notaio in Poggibonsi,

rep.34840, registrata a Poggibonsi il 23 maggio 2022 al

n. 1079/1T, che in copia conforme informatica si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. DD/2022/00699 del 10 febbraio 2022, veniva indetta in forma telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana una procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro, articolato in 5 lotti funzionali, avente ad oggetto la manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. LGS 50/2016 ed art. 2 del D. L. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. e venivano altresì approvati i relativi atti di gara;

- conforme risulta da verbale in data 12 aprile 2022, è stata proposta, per il Lotto 3, Quartiere 3, CIG 9090394E6D, l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore dell' r.t.i. tra "S.A.V.E.T. SRL" e "COOPLAT", che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, con ribasso pari al 18,510% (diciotto virgola

	cinquecentodieci per cento) sull'importo di €	
	1.280.000,00 (un milione duecentottantamila) posto a	
	base di gara, di cui € 28.000,00 (ventottomila) per	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi n.	
	DD/2022/02760 del giorno 27 aprile 2022, l'appalto	
	in oggetto, veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito	
	positivo dei controlli, all' r.t.i. tra "S.A.V.E.T.	
	SRL" e "COOPLAT";	
	- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di	
	ordine generale e speciale previste dal D. Lgs 50/2016,	
	come risulta dalla comunicazione recepita al Prot. n.	
	334879 del 5 ottobre 2022 della Direzione Ambiente, che	
	si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici;	
	- l'impresa "S.A.V.E.T. SRL" risulta iscritta nella	
	"WHITE LIST", come da visura effettuata il giorno 9	
	settembre 2022 sul sito della Prefettura UTG di Siena,	
	mentre per "COOPLAT" risulta emessa l'informazione	
	liberatoria provvisoria n.	
	PR_FIUTG_Ingresso_0106006_20220623 del 23 giugno 2022;	
	la stipula del presente contratto avviene, pertanto, ai	
	sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo	
	il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione	
	secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;	

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente nella persona della Dott.ssa Cecilia CANTINI ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'r.t.i. tra "S.A.V.E.T. SRL" e "COOPLAT", nella persona del Sig. Ubaldo FIOCHI, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/2016 di esecuzione del "Servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale, Lotto 3 - Quartiere 3" alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate sulla piattaforma START, nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale di appalto Parte I;

- capitolato speciale di appalto Parte II;

- DUVRI;

nonché, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale Parte Amministrativa, agli elaborati approvati con determinazione dirigenziale n. DD/2022/00699, richiamata in premessa, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non materialmente allegati, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna per l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Il Sig. Ubaldo FIOCHI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Ubaldo FIOCHI, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni, che di volta in volta gli verranno

richieste con appositi contratti attuativi, secondo le tipologie elencate nell'Elenco Prezzi parte integrante del presente contratto, se pur non materialmente allegato, e che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti attuativi stessi e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. L'appaltatore si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di importo previsto di Euro 1.280.000,00 (unmilioneduecentoottantamila) entro il periodo di validità indicato all'articolo che segue.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato dall'art. 2 che precede. Essendo stato stipulato un contratto attuativo, come da determinazione dirigenziale n. DD/2022/03491, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro, la durata si intende decorrere dal 20 maggio 2022. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/2016.

Le parti si danno atto che detta prorogazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del

presente Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

ART. 4 - GARANZIE

Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 1.280.000,00 (unmilioneduecentoottantamila), viene ridotta, essendo l' r.t.i. tra "S.A.V.E.T. SRL" e "COOPLAT" in possesso delle previste certificazioni, e viene costituita per un importo pari a € 94.771,20 (novantaquattromilasettecentosettantuno virgola venti centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 1870805 emessa in Milano da Elba Assicurazioni s.p.a. il 6 maggio 2022.

L'r.t.i. affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante tutte le polizze assicurative previste dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 - SUBAPPALTO

L'r.t.i. affidatario ha dichiarato, a corredo dell'offerta, di voler ricorrere al subappalto, che sarà autorizzato, per i singoli contratti attuativi,

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE

DEI CORRISPETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, l'r.t.i. tra "S.A.V.E.T. SRL" e "COOPLAT" si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto attuativo del presente accordo quadro. In particolare, il suddetto r.t.i. con nota di trasmissione prot. n. 283088 del 23 agosto 2022, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n.136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati indicati nei documenti, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui il suddetto raggruppamento effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza

avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

"S.A.V.E.T. SRL" ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs.50/2016.

"COOPLAT" ha dichiarato in sede di gara di avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs.50/2016 ed i medesimi sono stati depositati presso la Direzione Ambiente.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'r.t.i. tra "S.A.V.E.T. SRL" e "COOPLAT" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di

Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le dichiarazioni relative a tale Protocollo si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e si intendono accettate con la sottoscrizione del presente atto.

ART. 8 - CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun contratto attuativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico.

I singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi dell'art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/2016 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.

ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a: conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti;

verifiche e controlli; modalità di soluzione delle controversie.

ART. 10 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Firenze.

ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 13 (tredici) e parte della seguente fino qui.